

INTRODUZIONE

Lo sport trovò una sua regolamentazione normativa stabile per la prima volta in Inghilterra nel 1800. Il percorso del fenomeno sportivo ha percorso molta strada, attualmente esso viene riconosciuto come un vero e proprio Ordinamento giuridico con proprie regole e una propria organizzazione interna. Tale ordinamento ha acquistato una struttura autonoma che raramente tollera ingerenze esterne specie a seguito della legge 17 Ottobre 2003 la quale per la prima volta ne riconosce e ne garantisce l'autonomia. A tal fine è stata elaborata la teoria del vincolo di giustizia che "chiude" l'ordinamento sportivo imponendo al tesserato, laddove ritenga lesa un proprio diritto in ambito sportivo, di adire agli organi preposti di giustizia sportiva.

L'ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO

Affinchè si possa parlare di Ordinamento giuridico, la dottrina tradizionale individua tre presupposti:

Un gruppo sociale

Un complesso di norme che lo regola

Una organizzazione

Coerentemente con la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici possiamo affermare che il sistema sportivo, avendo le suddette caratteristiche, è a tutti gli effetti un Ordinamento giuridico.

Esso presuppone un pluralità di soggetti, sia persone fisiche (arbitri, atleti e tecnici), sia persone giuridiche (società, federazioni nazionali, etc...).

Tali soggetti sono inseriti all'interno di una complessa organizzazione che fa capo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

L'insieme dei soggetti è poi tenuto ad osservare quel complesso di norme che vanno dal rispetto della disciplina sportiva al rispetto dei valori umani quali lealtà e probità pena sanzioni di vario genere.

L'autonomia di tale ordinamento come precisato nell'introduzione è stata recentemente riconosciuta dal legislatore statale D.L. 19 agosto 2003 n. 220 convertito nella legge 17 ottobre 2003 n 280 il quale ha stabilito che:

“ La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale , quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Nazionale”

I rapporti tra gli ordinamenti sportivo e statale sono regolati in base al **principio di autonomia**, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive con l'ordinamento sportivo.

Ciò che sicuramente differenzia l'ordinamento statale da quello sportivo è la diversa portata del **concetto di effettività**. Nell'ordinamento statale l'effettività si collega strettamente al concetto di imperatività ovvero la possibilità dello stato di rendere effettive le proprie norme attraverso l'uso della forza. Ciò non avviene all'interno dell'ordinamento sportivo caratterizzato dall'adesione spontanea e facoltativa dei soggetti tramite un atto di volontà con cui accettano la pluralità delle regole di condotta. Il diverso grado di effettività si traduce nella impossibilità da parte dell'ordinamento sportivo di irrogare sanzioni che restringono la libertà del singolo,

la sanzione più grave si limiterà ad incidere sulla *qualità di soggetto dell'ordinamento* fino alla esclusione di quest'ultima.

I SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO LE PERSONE FISICHE

Lo statuto del C.O.N.I. riconosce tre categorie di soggetti:

Atleti

Gli atleti entrano a far parte dell'ordinamento sportivo attraverso un atto formale di adesione alla Federazione di appartenenza. Tale atto prende il nome di **tesseramento** con il quale l'atleta diventa titolare di vari rapporti giuridici tra i quali la conoscenza ed il rispetto delle norme dell'ordinamento sportivo. Gli atleti vengono inquadrati presso le società sportive e devono praticare lo sport con lealtà sportiva ed in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO e del CONI.

Tecnici sportivi

I tecnici sportivi devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva osservando i principi le norme e le consuetudini dell'ordinamento sportivo tenendo conto della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività. Essi vengono inquadrati presso le società o l'associazione sportiva riconosciuta, o comunque iscritti nei quadri tecnici federali e sono tenuti ad esercitare le loro attività ed in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO e del CONI e della Federazione di appartenenza.

Ufficiali di gara

Gli ufficiali di gara sono tenuti ad esercitare le loro funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi *di terzietà ed imparzialità* di giudizio. Essi partecipano alle manifestazioni sportive e ne assicurano la regolarità. Gli ufficiali di gara possono essere riuniti in gruppi o associazioni della competente Federazione sportiva nazionale.

ENTI ASSOCIATIVI

Della categoria in esame fanno parte:

C.I.O

Il Comitato Olimpico Internazionale è un ente sovranazionale del quale fanno parte gli stati che prevedono un comitato olimpico nazionale di riferimento. Esso a sede a Losanna (Svizzera), è una organizzazione non governativa con lo scopo di coordinare e gestire lo svolgimento dello sport a livello mondiale. Tra gli organi si ricordano il Presidente con mandato quinquennale con rinnovo per ulteriori quattro anni e la commissione esecutiva. Tra le funzioni, di natura tecnico-organizzativa, si ricordano:

Redazione del protocollo per i giochi olimpici e relativo programma

Designazione della città ospite dei giochi olimpici

Sovrintendenza dei giochi olimpici

Convocazione del Congresso Olimpico

C.O.N.I

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è un ente di diritto pubblico avente personalità giuridica che ha sede a Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali. Nel corso dei decenni il CONI è stato oggetto di vari interventi legislativi che hanno profondamente inciso sulla sua struttura e sui principi alla base dell'ordinamento sportivo la prima volta con la legge n. 426 del 1942 e poi con D.P.R. n. 530 del 1974 revisionato con D.Lgs. n 242 del 1999. Di grande e recente rilievo l'intervento del D.Lgs n.15 2004 con il quale il legislatore ha equiparato in via istituzionale le Federazioni e le Discipline associate, tutte facenti capo al CONI. L'art 2 del decreto esordisce stabilendo che il CONI è CONFEDERAZIONE delle Federazioni e delle Discipline associate.

Nella stessa norma sono presenti due altrettanto rilevanti integrazioni di principio riguardanti da un lato, **la lotta contro il doping**, prevedendo che il CONI adotti misure di repressione e prevenzione all'uso di sostanze dopanti, dall'altro **la tutela della dignità** umana dovendo l'ente adottare e promuovere le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e violenza nello sport.

Funzioni

Compito fondamentale del CONI è quello di **organizzare e potenziare** lo sport nazionale ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le manifestazioni sportive finalizzate alla preparazione olimpica. Ha, come accennato, funzioni circa la repressione e prevenzione del doping. Tra le competenze specifiche delineate dallo **Statuto** (adottato a maggioranza dei componenti Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Nazionale ed approvato dal Ministero dell'economia) si ricordano:

- L'organizzazione dell'attività sportiva sul territorio nazionale
- La tutela della salute degli atleti
- La promozione e la massima diffusione dell'attività sportiva
- La predisposizione di misure contro ogni forma di disuguaglianza e violenza
- La repressione e prevenzione dell'uso di sostanze dopanti
- La garanzia della giustizia dei procedimenti di giustizia dell'attività sportiva

Organi

Gli organi del CONI rimangono in carica quattro anni. Essi sono:

Il Consiglio Nazionale

Organo di indirizzo e coordinamento esercita la sua funzione attraverso l'emanazione di principi vincolanti per tutte le Federazioni Nazionali. Nello specifico:

- Adotta lo Statuto del CONI
- Elegge il presidente ed i componenti della Giunta Nazionale
- Delibera in ordine al riconoscimento ai fini sportivi degli enti sportivi
- Stabilisce i criteri di distinzione tra attività dilettantistica e professionale
- Delibera il commissariamento, nei casi più gravi di irregolarità, delle Federazioni e delle Discipline associate
- Approva i bilanci preventivo consuntivo

La Giunta Nazionale

Rappresenta l'organo esecutivo del CONI, definisce i programmi ed individua gli obiettivi e ne verifica i risultati. Tra gli altri ha il compito di:

- Formulare la proposta di statuto
- Esercitare poteri di controllo sull'organizzazione generale degli uffici dell'ente
- Nomina il segretario generale
- esercita il controllo sugli enti sportivi e propone il commissariamento in caso di gravi irregolarità
- Delibera la proposta di bilancio preventivo e consuntivo

Il Segretario Generale

E' l'organo al quale compete:

- La gestione amministrativa dell'ente
- La cura dell'organizzazione generale degli uffici
- La predisposizione dei bilanci

La carica è incompatibile con quella di componente del Consiglio Federale e con quella di componente degli organi delle Federazioni sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli enti di promozione.

Il Presidente

E' il legale rappresentante dell'ente. Viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica dopo essere stato eletto tra i tesserati ed ex tesserati delle Federazioni. Ai fini dell'eleggibilità deve avere almeno uno di questi requisiti:

- Aver ricoperto la carica di presidente o vice presidente di una federazione o di una disciplina Associata o membro della giunta nazionale
- Essere stato Atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali
- Essere stato insignito dal cono di un'onorificenza tra il collare o la stella d'oro al merito sportivo

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Nominato dal ministero dei beni culturali è composto da cinque membri dei quali uno in rappresentanza del ministero vigilante (beni e attività culturali) uno in rappresentanza del ministero dell'economia e gli altri tra gli iscritti al registro dei revisori legali. Organo di controllo finanziario esercita le seguenti funzioni:

- Accerta la regolare tenuta delle scritture contabili
- Esamina i bilanci
- Vigila sull'osservanza delle leggi in materia contabili e amministrativa

LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E LE DISCIPLINE ASSOCIATE

Il D.lgs n.242 del 1999 ha riconosciuto alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline associate che ad esse sono equiparate la natura di associazioni aventi personalità giuridica di diritto privato. A tal fine devono ottenere il Riconoscimento da parte del CONI che costituisce atto istitutivo dell'associazione stessa. Ai fini del riconoscimento sportivo entrambe devono avere determinati requisiti:

- Svolgere nel territorio nazionale o internazionale l'attività sportiva
- Costituire un ordinamento statutario ispirato ai principi di democrazia e pari opportunità nonché ai principi ispiratori del CONI
- Prevedere delle procedure elettorali ed una composizione degli organi direttivi che garantiscano all'interno di questi ultimi la presenza in misura non inferiore al 30% dei loro componenti di atleti e tecnici sportivi

In presenza di tali requisiti, che debbono permanere per tutta la vita dell'associazione pena revoca, il Coni per mezzo del consiglio nazionale, rilascia il riconoscimento cui consegue l'acquisto della personalità giuridica. In caso di concorrenza di domande per il riconoscimento il Consiglio nazionale invita le parti a costituire un soggetto comune, se questa strada non dà esito il Consiglio riconoscerà la Federazione o Disciplina composta dai soli soggetti che vi hanno aderito.

Le Federazioni e le Discipline Associate si reggono su norme statutarie. Lo statuto, inoltre, stabilisce le procedure per l'elezione del presidente e degli organi ed è ispirato ai principi dettati dal CONI.

Il Consiglio nazionale del coni emana indirizzi circa i profili pubblicistici dell'attività delle Federazioni con particolare riferimento alle affiliazioni, ai tesseramenti, alla tutela sanitarie e previdenziale degli atleti. Lo stesso emana i criteri di approvazione dei bilanci da parte della Giunta Nazionale, la stessa provvede a vigilare sul corretto funzionamento delle federazione e delle discipline associate e promuove il commissariamento in caso di gravi irregolarità.

GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Lo statuto del CONI disciplina tali enti che hanno la funzione di promuovere ed organizzare attività fisico sportive con finalità ricreative e formative. Nell'esercizio delle loro funzioni sono tenute al rispetto dei principi emanati dal CONI e dalle Federazioni con cui possono stipulare convenzioni al fine di svolgere efficacemente le proprie funzioni. Anch'esse dotate di statuto, lo stesso deve stabilire espressamente l'assenza di fine di lucro nonché garantire l'osservanza del principio democratico e di pari opportunità. Gli enti di Promozione sportiva ottengono il riconoscimento dal CONI se in possesso dei seguenti requisiti:

- Trattandosi di associazioni non riconosciute
- Dotandosi di statuto
- Devono avere un numero di società associazioni sportive affiliate non inferiore a 1000 ed un numero di iscritti non inferiore a 100000
- Devono avere una struttura organizzativa in almeno 15 regioni e 70 provincie
- Devono aver svolto nel campo promozione per almeno 4 anni

Al riconoscimento consegue un contributo annuale da parte del CONI ed il conseguente controllo da parte della Giunta nazionale circa la destinazione di tali fondi.

LE SOCIETA' E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Le società e le associazioni sportive siano rette da statuti e regolamenti ispirati al principio democratico e di pari opportunità e che non abbiano scopo di lucro. E' inoltre previsto che ai fini del riconoscimento la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano. Le società e associazioni sportive vengono ritenute a tutti gli effetti soggetti dell'ordinamento sportivo. Lo Statuto del CONI sottolinea che le società e le associazioni devono esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport ad alto livello e quello di base, nonché assicurare ai giovani atleti una formazione complementare a quella sportiva.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA

Alla base della giustizia sportiva vi sono taluni principi finalizzati al rispetto e al regolare svolgimento dell'attività sportiva. In tutti i regolamenti federali che trattano della giustizia i primi articoli sono dedicati all'enunciazione di tali principi ad es. nell'art. 1 del regolamento della F.I.G.C. si legge :

“Coloro i quali sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo **i principi di lealtà, correttezza e probità** in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”

I principi di lealtà e correttezza si pongono a fondamento dell'attività sportiva latu sensu fungendo da impalcatura per la lotta contro l'esclusione, la disuguaglianza, la xenofobia, il razzismo ed ogni altra forma di violenza fisica e psicologica.

In ogni Federazioni sono presenti dei regolamenti che vengono denominati **CARTE FEDERALI**.

La giustizia sportiva si caratterizza per il fatto di essere uno strumento molto duttile in quanto esistono diversi tipi di procedimento:

1. La giustizia disciplinare

Essa si fonda sul necessario rispetto delle norme federali da parte dei soggetti dell'ordinamento sportivo i quali saranno in caso contrario passibili di una sanzione disciplinare proporzionale alla gravità della violazione. Un particolare tipo di illecito è costituito dal c.d. **illecito sportivo** consistente nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una competizione sportiva ovvero assicurino a chiunque un vantaggio agonistico. Soggetto attivo dell'illecito può essere sia il soggetto interessato sia chi per lui pone in essere gli stessi.

Soggetto preposto all'attivazione del procedimento disciplinare è il **Procuratore Federale**.

Organo monocratico oltre al potere di iniziativa conserva quello di istruzione del procedimento effettuando per primo un giudizio circa la consistenza dei fatti che denotino l'illecito. Nell'esercizio della funzione istruttoria il Procuratore Federale può interrogare le parti, richiedere documenti e chiamare a deporre testimoni.

All'esito dell'istruttoria lo stesso provvederà a chiudere il caso per insufficienza di prove o trasmetterlo all'organo giudicante competente in primo grado che di solito è la Commissione di giustizia Federale. Alla decisione della Commissione è possibile proporre appello alla Corte di giustizia Federale. Infine è opportuno ricordare che destinatari della giustizia disciplinare non sono solo le persone fisiche ma anche quelle giuridiche, nella fattispecie le **società**. Ai sensi delle norme federali per l'operato delle società rispondono i Dirigenti preposti.

2. La giustizia tecnica

L'art. 2 della legge 17 ottobre 2003 ha sancito in modo definitivo la **giurisdizione esclusiva** dell'ordinamento sportivo per quanto concerne i procedimenti di natura tecnica, dovendo qualsiasi altro giudice adito dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione.

Essa si occupa dell'attività sportiva in senso stretto ovvero dell'attività di gioco e di tutto quello che concerne l'organizzazione e la regolarità della competizione sportiva. In particolare l'oggetto della giustizia tecnica concerne:

L'ammissione degli atleti alle competizioni

Il rispetto delle regole della competizione sportiva

L'omologazione della stessa competizione ove prevista

La giustizia tecnica a differenza di quella disciplinare è su istanza di parte. Colui il quale ritenga sia stata commessa una irregolarità nello svolgimento della competizione presenta **reclamo al G.U.F.**

Il soggetto che propone reclamo deve essere legittimato ad agire.

- Deve essere portatore di un *interesse diretto, concreto e personale*. Tali soggetti sono solitamente identificati nelle società e tesserati partecipanti alla gara stessa. Si parla di legittimazione straordinaria ad agire, invece, nell'ambito di alcune federazioni nelle quali il potere di reclamo è riconosciuto anche ad alcuni organi federali.

Il reclamo deve essere, a pena di inammissibilità, presentato in un ristretto limite di tempo, solitamente nelle 24 ore successive al termine della gara di riferimento.

Organo giudicante preposto in primo grado è il Giudice Unico Federale le cui sentenze sono appellabili innanzi alla Commissione di Giustizia Federale o in alcune federazioni alla Corte d'appello Federale.

3. La giustizia economica

Tale presuppone l'insorgere di una controversia avente natura economica tra un tesserato ed una Federazione sportiva. (vedi capitolo sull'arbitrato)

4. La giustizia amministrativa

Essa riguarda i provvedimenti emanati del CONI e dalle Federazioni sportive nell'ambito del loro potere di organizzazione. Le controversie aventi natura amministrativa sono demandate al Giudice Amministrativo statale il quale conserva la giurisdizione esclusiva in materia di interessi legittimi.

IL VINCOLO DI GIUSTIZIA

In ogni Federazione sportiva nazionale e sempre presente una disposizione che impone ai tesserati l'osservanza delle norme federali. In particolare a garanzia dell'autonomia delle stesse, gli statuti prevedono un diritto-dovere a carico dei tesserati di adire in caso di presunta lesione di diritto o del sorgere di controversie agli organi di giustizia sportiva. La caratteristica di diritto-dovere diviene spesso obbligo come nel caso federazione motociclistica in cui, in caso di audizione, senza autorizzazione della Federazione, agli organi di giustizia ordinaria scatta un provvedimento sanzionatorio. Tale fenomeno è conosciuto con il nome di Vincolo di giustizia secondo cui chi entra a far parte dell'ordinamento sportivo deve rispettarne le regole ed adire in caso di controversia ai propri organi di giustizia.

Il vincolo di giustizia appare in tutta la sua forza della **Giustizia Tecnica**. Come confermato da una sentenza storica della Cassazione i giudizi di natura tecnica sulla regolarità del evento sportivo non portando alcuna lesione di diritto soggettivi ne interessi legittimi sono di esclusiva competenza del giudice sportivo.

Nella Giustizia di tipo disciplinare precedentemente all'entrata in vigore della l. 280 del 2003 vi era incertezza circa la presenza di un reale vincolo di giustizia in materia disciplinare. Ciò si basava sul presupposto che le federazioni venivano pur essendo soggetti privati erano considerate organi del CONI, equiparate ad enti pubblici, e per questo i provvedimenti dei propri organi avevano natura amministrativa di giurisdizione esclusiva del TAR in quanto riguardanti interessi legittimi. Successivamente al riconoscimento istituzionale dell'autonomia dell'ordinamento sportivo nel 2003 l'art. 2 della suddetta legge prevede che "è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni" Ne deriva un vincolo pieno e esclusivo di giustizia nell'ambito disciplinare senza possibilità di impugnazione dinanzi agli organi di giustizia ordinaria.

Con riguardo alla **Giustizia di tipo economico** l'ordinamento sportivo al fine di garantire la propria autonomia anche in questo senso utilizza lo strumento della **clausola compromissoria** con cui le parti si impegnano, in via preventiva, ad affidare ad arbitri le liti che potranno insorgere tra tesserato e federazione. Il codice di procedura civile disciplina due tipi di Arbitrato:

Arbitrato Rituale – L'arbitro risolve la controversia con un provvedimento che una volta ricevuto l'exequatur dal tribunale è paragonabile alla sentenza ed ha efficacia esecutiva

Arbitrato irrituale – l'arbitro in questo caso pone in essere un atto di natura negoziale con il quale compone amichevolmente la controversia. La dottrina propende a privilegiare questo tipo di arbitrato nell'ordinamento sportivo sicchè lo stesso è coerente con la necessità di autonomia dell'ordinamento considerato.

Il giudice è tenuto a rigettare la domanda rilevata una presenza di una clausola compromissoria.

Circa la **vessatorietà** della clausola compromissoria all'interno dell'ordinamento statale, ci si domandasse all'atto del tesseramento il soggetto debba o meno accettare per iscritto la clausola separatamente al pari della previsione ex 1341 II co. La natura stessa di ordinamento Autonomo e Facoltativo potrebbe già di per sé far propendere per una risposta negativa al quesito. Decisivamente sul punto si esprime la Corte di Cassazione la quale già nel 1993 si esprimeva in tal senso "l'art 1341 II co c.c. non trova applicazione nei contratti associativi, trovando applicazione solo nei contratti sinallagmatici (**nesso di reciprocità**).” Ne consegue che non sarà necessaria la doppia sottoscrizione della clausola compromissoria.

LA GIUSTIZIA FEDERALE

La moderna giustizia federale si basa su principi che vengono mutuati per gran parte dall'ordinamento statale. Ad eccezione del principio nullum crimen sine lege, infatti, in essa confluiscono i fondamentali del diritto alla difesa tipici della nostra costituzione.

Nel 2003 in una importante deliberazione del consiglio nazionale del CONI lo stesso ha provveduto ad enunciare i principi della giustizia sportiva cui tutte le federazioni debbono conformarsi .

Essi riguardano :

- Gli scopi della giustizia sportiva

Così gli statuti ed i regolamenti federali devono assicurare una corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del fair play nonché la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo con particolare riguardo all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza e alla corruzione.

- Gli organi della giustizia sportiva

Anche nell'ord. Sportivo è garantito il diritto del singolo di essere giudicato da un soggetto terzo ed imparziale. Questa disposizione si affianca a quella contenuta nell'art 111 cost. il quale sancisce che *“il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti ad un giudice imparziale e terzo”*.

- I principi processuali della giustizia sportiva

I principi più rilevanti (mutuati dalla costituzione) sono:

Il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento (art 24 cost)

Questo si concretizza nel rispetto del principio del contraddittorio, nel limite del giudice di pronunciarsi solo su ciò che è stato espressamente richiesto, nella pubblicità delle udienze, nella previsione di almeno un grado di impugnazione .

la motivazione, anche succinta, dei provvedimenti giurisdizionali (art 111 cost)

Come già accennato in precedenza nell'ordinamento sportivo non trova spazio il principio sancito dall'art 25 cost. Tale considerazione trova fondamento nella constatazione che all'interno di tale ordinamento non sempre si ritrova quella corrispondenza tra il comportamento ritenuto illecito ed una determinata sanzione . In realtà ci si trova, spesso, di fronte ad una enunciazione generica riguardante il comportamento dei tesserati, in particolare l'obbligo di questi ultimi di avere una

condotta ispirata ai valori di lealtà probità e correttezza, una molteplicità di sanzioni da applicare al comportamento difforme. A differenza del Giudice statale, il giudice sportivo è quindi investito di un ampio potere discrezionale che si concretizza nella "libera" scelta della sanzione da commisurarsi alla violazione.

PRESUPPOSTI DI ATTIVABILITA' DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

I presupposti di attivabilità differiscono in base al procedimento:

Nel procedimento **disciplinare** dove l'avvio è affidato al Procuratore federale l'unico presupposto è la violazione di una norma di natura disciplinare dell'ordinamento sportivo. Seguirà una sanzione disciplinare.

Nel procedimento **tecnico** dove l'avvio avviene su istanza di parte interessata tramite reclamo al Giudice unico federale, presupposto è un'infrazione circa le norme tecniche che risiedono lo svolgimento della gara.

Nella giustizia di **tipo economico** l'attivabilità è di competenza della parte interessata.

Affinchè il giudice federale possa esprimersi sull'istanza di parte debbono essere presenti quattro condizioni:

La Giurisdizione

E' necessario anzitutto che la questione possa essere conosciuta dal giudice sportivo. Ai sensi della legge 280/2003 tale ha giurisdizione esclusiva per tutti i procedimenti di natura disciplinare e tecnico.

Con riguardo alle questioni aventi natura economica, il G.S. ha giurisdizione solo in forza di una clausola arbitrale che gliene attribuisca. Restano, invece, di competenza del giudice ordinario tutte le cause economiche aventi ad oggetto rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti.

La Competenza

Essendo l'ordinamento giuridico dello sport composto da vari organi di giustizia federali si pone il problema della competenza. La domanda dovrà essere proposta nei confronti dell'organo di giustizia federale competente .

Legittimazione ed interesse ad agire

Legittimato ad agire sarà colui il quale abbia la titolarità del diritto fatto valere. Lo stesso soggetto avrà interesse qualora il diritto posto a fondamento della domanda possa essere soddisfatto solo in virtù dell'ottenimento del provvedimento giurisdizionale.

Qualora una di suddette condizioni manchi il giudice è tenuto al rigetto del reclamo.

PROCURATORE FEDERALE.

Il Procuratore Federale è un organo di giustizia monocratico il cui compito è perseguire i comportamenti che ledano i principi di correttezza e lealtà. Più precisamente svolge l'attività requirente al fine di verificare l'eventuale violazione della disciplina regolamentare.

L'azione disciplinare viene promossa d'ufficio dal Procuratore Federale. Tuttavia in alcune Federazioni si specifica altresì che il Procuratore può svolgere delle inchieste anche su istanza di altri organi federali.

Il Procuratore possiede diversi **poteri istruttori**:

- Procedi all'interrogatori dei soggetti inquisiti
- Provvede all'audizione dei testimoni
- Può acquisire documenti e altri elementi di prova ritenuti utili per l'adempimento delle indagini

Tutti coloro che sono coinvolti nelle indagini hanno l'obbligo di collaborare, il Procuratore può essere codiuvato dal vice procuratore ed i suoi sostituti procuratori.

Quando il Procuratore ha concluso la fase delle indagini l'istruttoria termina.

Alla conclusione dell'istruttoria il Procuratore può:

archiviare il procedimento:

- Perché la notizia dell'illecito è ***manifestamente infondata***
- Perché gli elementi di prova ***non sono sufficienti alla prosecuzione dell'azione***

Deferire gli inquisiti all'organo giudicante di primo grado ***laddove vi siano sufficienti elementi probatori***

Quando decide di chiudere l'istruttoria, il Procuratore ha l'onere di comunicare agli inquisiti la sua decisione in merito all'archiviazione ovvero al deferimento agli organi giudicanti

LA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA FEDERALE.

La CGF (Commissione disciplinare o corte federale) è un organo collegiale, costituito da almeno 3 soggetti tra cui il Presidente, la funzione della Commissione muta da Federazione a Federazione. Certamente è organo giudicante essendo grado d'appello nelle questioni davanti al Giudice unico federale e organo di prima istanza nei procedimenti disciplinari. I *membri effettivi* sono affiancati da membri *supplenti* con funzione integrativa in caso di assenze.

Esempio.

a) La CGF presso la Federazione italiana vela prende il nome di *commissione disciplinare* ed è composta oltre che dal presidente da due membri effettivi e due supplenti tutti nominati dal Consiglio Federale.

Gli spetta la funzione di organo giudicante di prima istanza in materia disciplinare nonchè sulle questioni riguardanti eleggibilità e compatibilità.

Le decisioni della commissione sono impugnabili nel termine di 10 gg dinanzi alla corte federale. Il presidente può in caso di urgenza porre in essere provvedimenti cautelari.

b) Presso la Federazione Italiana Sport Disabili la CGF si compone di una presidente, quattro membri effettivi e tre supplenti nominati dal Consiglio federale per la durata del quadriennio Olimpico. La commissione elegge tra i membri effettivi un vicepresidente. Validamente costituita con almeno tre membri decide a maggioranza semplice dei presenti.

La commissione è giudice di primo grado per le infrazioni da illecito sportivo ed in via residuale per tutto quanto non sia di competenza del giudice unico sportivo. E' inoltre giudice di secondo grado del GUS.

La commissione ricevuto il reclamo provvede alla fissazione dell'udienza ne termine di 15 giorni dalla ricezione. Nello stesso termine il procuratore, se si tratta di illecito sportivo, od il tesserato possono produrre memorie e documenti in duplice copia. Le decisioni sono pronunciate dal presidente senza formalità.

LA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

La CAF, anch'esso organo collegiale, rappresenta il massimo organo giudicante presente in ciascuna federazione nazionale. Composta da membri effettivi e supplenti che intervengono in caso di impedimento o conflitto di interessi dei primi.

Esempi

a) La CAF presso la FIGC è nominata da Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale. Composta da due presidenti di sezione e da almeno 14 componenti giudica con 1 presidente e 4 componenti. La CAF decide sulle impugnazioni riguardanti

-La competenza

-la violazione o falsa applicazione di norme dello statuto

-per omessa o contraddittoria Motivazione su un punto della controversia

-per questioni di merito della controversia in funzione di giudice di secondo grado in materia di illecito sportivo e per le violazioni in materia gestionale ed economica.

- In tema di revocazione delle sentenze divenute definitive o inappellabili ex art 35 codice FIGC

La revocazione opera in tutti quei casi esistano circostanze particolarmente rilevanti che se fossero state conosciute dal Giudice avrebbero portato ad un giudizio diverso. La CAF è competente in seconda istanza per le decisioni relative agli illeciti sportivi e per le violazioni in materia gestionale ed economico e le decisioni sono definitive.

IL GIUDICE UNICO SPORTIVO

Il GUS è giudice monocratico competente a decidere in merito alle vertenze di **ordine tecnico**. Esso si distingue dall'arbitro in quanto a differenza di quest'ultimo si occupa della regolarità circa lo svolgimento delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o riservate alla sua esclusiva discrezionalità secondo quanto previsto dalle regole del gioco.

Ne consegue che le decisioni prese sul campo di gioco, di esclusiva competenza dell'arbitro, non possono essere oggetto di reclamo innanzi agli organi di giustizia sportiva.

Il procedimento davanti al GUS è attivabile sia d'ufficio e su istanza di parte per verificare l'esistenza di irregolarità per mezzo di un atto chiamato **reclamo** (sorretto dall'esistenza di un interesse diretto, concreto e personale).

Il **reclamo** di parte deve essere proposto nel brevissimo termine di 24 ore dal giorno successivo alla competizione a pena di inammissibilità. Le decisioni del GUS sono sempre appellabili.

GLI ISTITUTI PROCESSUALI DEL PROCEDIMENTO DI TIPO DISCIPLINARE

IMPUTABILITA' E CONDOTTA DELL'AGENTE

Per le persone fisiche ai fini dell'applicabilità delle sanzioni disciplinare il soggetto deve aver agito con **dolo** o **colpa**. Il principio di imputabilità è contenuto in tutti i regolamenti federali (es. art. 2 Fit, art. 2 FIGC).

I concetti di dolo o colpa sono desunti dall'art 43 cp.

Il delitto è **doloso** quando è preveduto e voluto dall'agente.

Il delitto è **colposo** quando non essendo voluto dall'agente si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Per le persone giuridiche ed in particolare per le società sportive l'imputabilità si ricollega al concetto di **responsabilità oggettiva**.

Ratio di tale rigida disciplina si rinviene nella considerazione che è molte volte difficile risalire al responsabile od alla causa dell'evento dannoso, la responsabilità oggettiva opera quindi come garanzia della corretta gestione sportiva onde evitare che le difficoltà predette causino fenomeni di impunità, la società per andare sente da responsabilità, dovrà dimostrare di avere adottato tutte le possibili soluzioni atte a scongiurare i danni che, poi, si sono verificati.

CIRCOSTANZE

Le **circostanze aggravanti o attenuanti** sono elementi accessori del reato i quali determinano un aumento o una diminuzione della pena.

Sono considerate **circostanze aggravanti**:

L'aver commesso il fatto con abuso di poteri

L'aver danneggiato cose o persone per raggiungere lo scopo della propria azione

L'aver determinato turbativa dell'ordine pubblico

L'aver commesso il fatto con violenza sulle persone

L'aver commesso il fatto per futili motivi

L'aver commesso il fatto per occultarne un altro

Una volta constatata l'esistenza di una o più circostanze aggravanti il giudice dovrà aumentare la pena fino ad un doppio della sanzione massima prevista per l'illecito.

Sono circostanze attenuanti:

L'aver commesso il fatto per motivi di particolare valore morale o sociale

L'aver agito in stato d'ira

L'aver cercato prima di essere inquisito di riparare il danno arrecato

L'aver concorso a determinare l'evento il fatto doloso della persona offesa.

Se sono presenti più ***circostanze attenuanti*** il giudice potrà diminuire la pena ovvero irrogare una sanzione minore di quella prevista per quell'illecito. Inoltre le attenuanti a differenza delle aggravanti per il principio del favor rei sono applicabili a prescindere dalla reale conoscenza del reo.

Nel caso poi siano contestualmente presenti circostanze aggravanti e attenuanti l'organo giudicante opera un **giudizio di prevalenza** che darà luogo:

Ad un ***giudizio di equivalenza*** se il giudice ritiene le diverse circostanze tra loro equivalenti.

Ad un ***giudizio di prevalenza*** qualora una circostanza prevale sull'altra determinando l'esclusione della stessa.

LA RECIDIVA

La normativa federale stabilisce che qualora un soggetto punito con una sanzione disciplinare commetta un'altra infrazione soggiace ad un aggravamento della sanzione perché recidivo. La recidiva può essere di tre tipi:

Recidiva Semplice – Sussiste allorché il reo essendo già condannato con sentenza definitiva commette altro reato. Comporta un aumento di pena fino ad un sesto.

Recidiva Aggravata – Sussiste quando la nuova infrazione è la stessa della precedente (***recidiva specifica***)

Ovvero quando la nuova infrazione è commessa nei cinque anni successivi alla precedente (***recidiva infraquinquennale***) Comporta un aumento di pena fino ad un terzo se concorrono più cause fino alla metà

Recidiva Reiterata – ***semplice o reiterata***: Sussiste allorché il reato è commesso da un soggetto già recidivo nel primo caso un aumento di pena fino alla metà nel secondo comporta un aumento fino ai 2/3 della pena.

CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PUNIBILITA'

Amnistia (provvedimento di clemenza generale)

In presenza di situazioni oggettivamente eccezionali l'Amnistia estingue l'infrazione e quando irrogata fa cessare gli effetti della sentenza pronunciate così come delle pene accessorie. Nell'ambito del ordinamento sportivo a concederla è il Consiglio Federale. Essa può essere subordinata all'espletamento di ordini ed obblighi. **ESSA NON è APPLICABILE AI RECIDIVI.**

Indulto

L'indulto, che è pur sempre un provvedimento di clemenza generale, si differenzia dall'amnistia perché non estingue il reato ma caduca l'efficacia della sanzione condonandola. Anch'esso può essere correlato di clausola sospensiva. La sua efficacia temporale è circoscritta fino al giorno precedente dell'entrata in vigore della stessa. **NON è APPLICABILE AI RECIDIVI**

La Grazia

Anche definita indulgentia principis, è un provvedimento di clemenza ad personam che estingue in tutto od in parte le sanzioni e le pene accessorie o li commuta in altri meno gravi. Essa può essere concessa su richiesta dell'interessato al presidente della Federazione sentito il consiglio per circostanze particolari.

In caso di sospensione può essere concessa solo qualora sia stata già scontata metà della sanzione. In caso di radiazione può essere concessa solo se già trascorsi 5 anni dal provvedimento.

La Prescrizione

I termini di prescrizione mutano da federazione a federazione cos' come i modi di interruzione della stessa.(solitamente interrompe la p. l'apertura dell'indagine)

ASTENZIONE E RICUSAZIONE

L'organo giudicante deve essere terzo ed imparziale. Tale principio trova effettività negli istituti dell'astensione e della ricusazione.

Il giudice è tenuto ad astenersi quando:

- a interesse personale nel procedimento disciplinare
- Se ha dato consiglio o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio della sua funzione.
- Se con l'imputato ha inimicizia grave
- Se vi è rapporto di parentela od affinità fino al 3 grado tra di lui od il coniuge di lui e l'imputato.

Qualora il giudice omette di astenersi ciascuna della parti può richiedere la **ricusazione**. L'istanza di ricusazione è atto scritto da consegnare all'organo competente comprensivo dei documenti che provano i fatti che determinano la dovuta astensione per incompatibilità del giudice.

LA REVOCAZIONE

È un mezzo di impugnazione che permette di riaprire un procedimento concluso in virtù dell'emersione di nuove circostanze particolarmente rilevanti e tipiche che se fossero state conosciute al giudice avrebbero portato ad un giudizio diverso.

Se la decisione è frutto del dolo delle parti in causa

Se la stessa si basa su prove riconosciute false dopo la sentenza

Se la parte non potè, causa forza maggiore, produrre prove influenti al fine della decisione

Se è stato commesso dall'organo un errore di fatto documentato o documentabile.

LA SOSPENSIONE CAUTELARE

Nei casi urgenti i regolamenti federali prevedono la possibilità di adottare l'istituto in esame su richiesta del Procuratore federale. La sospensione riguarda ogni attività sportiva in via cautelativa. Il provvedimento è pronunciato dal giudice di primo grado ed è sempre motivato a pena di nullità. Esso contiene, oltre alle generalità del destinatario e della motivazione, l'esposizione del fatto e la violazione delle norme nonché la data di scadenza del provvedimento. La sospensione è normalmente di 60 giorni.

LE SANZIONI

Le sanzioni previste dai regolamenti federali si possono distinguere in base al soggetto che ne è destinatario.

Sanzioni a carico dei tesserati

Sanzioni a carico delle società

Sanzioni a carico dei dirigenti

I provvedimenti sanzionatori riguardano

1. L'ammonizione
2. La deplorazione
3. Sanzione pecuniaria
4. Sospensione
5. Revoca dell'affiliazione
6. Radiazione

Per i soli dirigenti federali

Sospensione dalla carica di dirigente federale

Interdizione perpetua a ricoprire uffici federali

LA DISCREZIONALITA' DEL GIUDICE

La decisione dell'organo giudicante è discrezionale nel senso che il giudice dopo aver valutato il fatto, dovrà applicare la sanzione che ritiene più adeguata al caso concreto. Ogni Federazione o Disciplina individua una pluralità di sanzioni applicabili, lasciando al giudice la decisione. Molte Federazioni indicano i criteri che l'organo giudicante dovrà seguire per adottarla.

Criteri per l'applicazione della sanzione.

L'organo competente dovrà tenere conto della gravità dell'infrazione, della natura, della specie, modi, tempo e dal luogo dell'azione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento illecito o fraudolento. Nella decisione il giudice dovrà porre come base del suo ragionamento da una parte la gravità del fatto e dall'altra

l'atteggiamento del soggetto agente.

Per valutare la **gravità del fatto** dovrà prendere in considerazione non solo l'azione in se, ma anche le modalità attraverso cui questa si è realizzata, mentre per valutare l'atteggiamento dell'agente dovrà individuare l'intensità del dolo ovvero il grado di colpa: i **motivi** dell'infrazione, la **condotta** tenuta nel passato, nonché quella precedente all'infrazione, tutti i provvedimenti degli organi giudicanti devono essere motivati.

LA RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

Responsabilità contrattuale.

Quando il mancato ed inesatto adempimento dipende da cause imputabili al debitore (negligenza, dimenticanza, ecc) questi è tenuto al risarcimento del danno. La responsabilità contrattuale presuppone l'esistenza di un rapporto giuridico tra il responsabile e colui che ha subito il danno (creditore-debitore).

L'ART. 1218 cc stabilisce una presunzione relativa di responsabilità, superabile dal debitore attraverso la dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento. Il creditore deve limitarsi a provare il fatto della mancata attuazione del rapporto obbligatorio e l'entità del danno mentre è onere del debitore provare che l'adempimento è dovuto ad una causa oggettiva a lui estranea.

Responsabilità precontrattuale.

La responsabilità precontrattuale sorge nella fase che precede la stipulazione del contratto. L'interesse leso non è quello alla conclusione del contratto bensì l'interesse a non ricevere menomazioni patrimoniali: dal fatto di svolgere trattative contrattuali inutili (interesse negativo).

Il danno risarcibile comprende: le spese e le perdite connesse con le trattative (danno emergente) e il vantaggio che la parte avrebbe potuto procurarsi con altre contrattazioni (lucro cessante)

Responsabilità extracontrattuale.

L'art. 2043 definisce illecito "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto sancendo l'obbligo, per colui che lo ha commesso di risarcire il danno. Tale norma costituisce il cardine della responsabilità extracontrattuale. Perché si configuri una responsabilità occorre che il fatto dannoso sia lesivo di un diritto giuridicamente rilevante: solo in questo caso il danno può ritenersi ingiusto e meritevole del risarcimento.

Tra i casi esclusione dell'antigiuridicità si ricordano:

- Legittima difesa (art 2044 cc e 52 cp) sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
- Lo stato di necessità (art 2045 cc) che si ha quando chi ha compiuto il fatto vi è stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo di un danno grave alla persona e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato.

Il fatto dannoso per essere illecito deve essere commesso dolosamente o colposamente. Il delitto è **doloso** quando è preveduto e voluto dall'agente.

Il delitto è **colposo** quando non essendo voluto dall'agente si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Fondamento nella responsabilità extracontrattuale è la colpevolezza dell'agente nelle forme del dolo e della colpa. La consapevolezza è esclusa quando l'evento dannoso dipende da una causa estranea la quale spezza il nesso di causalità.

Responsabilità oggettiva.

La **responsabilità oggettiva** configura una situazione in cui il soggetto può essere responsabile di un illecito, anche se questo non deriva direttamente da un suo comportamento e non è riconducibile a dolo o colpa del soggetto stesso.

I casi più rilevanti:

art. 2048 - *Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori, e dei maestri d'arte*

art. 2049 - *Responsabilità dei padroni e dei committenti*

art. 2050 - *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*

art. 2051 - *Danno cagionato da cose in custodia*

art. 2052 - *Danno cagionato da animali*

art. 2053 - *Rovina di edificio*

art. 2054 - *Circolazione di veicoli*

Responsabilità indiretta.

E' prevista la responsabilità di un soggetto diverso dall'autore del fatto dannoso, accanto, eventualmente alla responsabilità di quest'ultimo: es responsabilità proprietario per i danni cagionati dal veicolo, responsabilità dei genitori.

La responsabilità è esclusa solo se gli interessati provano di non aver potuto impedire il fatto.

LA RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

L'ordinamento statale riconosce, garantisce e tutela l'attività sportiva sancendo in una importante sentenza del 1985 il principio secondo cui la responsabilità nell'esercizio di uno sport deve essere collocata nel fenomeno sportivo.

La sentenza del 14 gennaio 1985 ha stabilito, nel caso di specie di morte accidentale di un pugile a seguito di un colpo inferto durante la competizione, che l'atleta è tenuto ad utilizzare tutta la sua energia, intelligenza e prudenza nel praticare il suo sport, configurando tale precetto un obbligo d'osservanza di quelle regole di condotta e di esperienza che insieme al rispetto dei regolamenti federali va a costituire quel concetto di disciplina contenuto nell'art. 43 c.p.. Il rispetto della disciplina generalmente intesa esclude la punibilità a titolo di colpa sempreché l'azione rientri nello stretto esercizio dell'attività sportiva.

Appare evidente come in assenza di un tale principio, fondamento di indubbio valore psicologico per gli atleti, non potrebbe esistervi un puro spirito agonistico.

SPORT A CONTATTO EVENTUALE E VIOLENZA NECESSARIA

Vi sono dei casi che costituiscono eccezione al principio secondo cui la punibilità è esclusa solo in presenza di una stretta osservanza dei regolamenti.

A tal proposito è opportuno operare una distinzione giurisprudenziale:

Sport a contatto eventuale - Sport nei quali il contatto fisico è difficilmente ipotizzabile. La giurisprudenza si dimostra molto severa in tale campo applicando rigorosamente il principio secondo cui la responsabilità scatta immediatamente qualora l'evento dannoso sia conseguenza di un'azione non conforme alle regole del gioco.

Sport a violenza necessaria – Sport nei quali il contatto fisico è componente della disciplina. Sul punto troviamo un contrasto in giurisprudenza. In particolare il contrasto si incentra sui cd. Colpi tacitamente ammessi, ovvero quei contatti fisici, anche energetici, che si inseriscono nella convulsa dinamica del gioco e che sarebbero ammessi da una consuetudine tacitamente ammessa. Anche la dottrina interviene sul punto e anch'essa sembra divisa.

Una parte tende a ricondurre la situazione all'art 50 c.p. In sostanza il reato non sussiste perché opererebbe la scriminante del *consenso dell'offeso* “ *non può essere punito chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporre*”. Quindi il praticare un'attività sportiva di tal genere equivarrebbe ad un consenso *manifesto e spontaneo*. La teoria non sembra convincere in virtù di un palese contrasto con l'art 5 c.c. il quale vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando gli stessi procurano una menomazione fisica.

Altra parte della dottrina integra tale teoria specificando che la violazione debba comunque rientrare nel concetto di violenza di base ossia di quei comportamenti che seppur scorretti sono tipici di una disciplina sportiva.

Tali argomentazioni non appaiono condivisibili, comportando di fatto una incertezza circa l'individuazione di cosa è permesso e cosa non lo è, in un evidente contrasto con il principio della correttezza agonistica, cardine dell'attività sportiva.

ATTI COMPIUTI CON PRECISO INTENTO LESIVO

La giurisprudenza nella sentenza n. 1951/1999 ha specificamente trattato del caso in cui un'atleta finalizzi l'attività sportiva al compimento di un atto lesivo. E' stato validamente precisato che una responsabilità per dolo sarà ravvisabile ogniqualvolta la gara rappresenti un mero pretesto per la realizzazione dell'evento lesivo ovvero quando il compimento dello stesso non essendo rivolto all'azione di gioco miri ad intimidire l'antagonista o a punirlo per un fallo involontariamente subito. In conclusione la volontaria infrazione delle regole del gioco qualora comporti una lesione sarà sempre addebitata all'agente a titolo di dolo.

LA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT E IL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT

Sono entrambi Organi di giustizia sportiva aventi natura sovrafederale facenti capo rispettivamente, al C.O.N.I. ed al C.I.O.

LA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT

Istituita con in nuovo statuto del C.O.N.I. svolge funzioni consultive di conciliazione e di arbitrato sovrintendendo alle relative procedure.

La procedura arbitrale è applicabile:

Quando sia previsto nello statuto di una Federazione sportiva Nazionale;

Quando tra le parti vi sia un accordo arbitrale circa la risoluzione di una controversia riguardante la materia sportiva.

Il ricorso all'arbitrato è ammissibile a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alle federazione sportiva nazionale. Inoltre non può essere instaurato arbitrato da soggetti nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare inferiore a 120 giorni. (*vedi libro*)

Il Tribunale Arbitrale dello Sport - TAS, anche noto come **Comitato Arbitrale dello Sport** o **Camera Arbitrale Sportiva** - CAS (fr. *Tribunal Arbitral du Sport*, en. *Court of Arbitration for Sport*), è una organizzazione giudiziale sportiva con sede a Losanna, Svizzera. Nato nel 1981, è stato costituito dal CIO nel 1984 con l'obiettivo di risolvere le controversie sportive di carattere transnazionale all'interno dell'ordinamento sportivo mondiale innanzi ad una istituzione arbitrale indipendente che emanasse un lodo assimilabile alla pronuncia del tribunale ordinario.

Nel 1994 una sentenza del Tribunale federale svizzero stabilì che il TAS era una vera e propria corte di arbitrato ed essa iniziò quindi a varare una serie di riforme per rendersi più indipendente dal CIO.

Dal 2003 il TAS è ufficialmente diventato indipendente dal CIO e viene affiancato dal **Consiglio Internazionale per l'Arbitrato Sportivo (CIAS)**

Il procedimento prevede la presentazione della domanda che viene valutata dalla cancelleria del tribunale e viene assegnato al giudice competente. Le parti possono designare un arbitro unico di comune accordo in caso contrario sarà assegnato dal giudice. Decide controversie collegate all'uso di sostanze proibite o decisioni definitive nei rispettivi ordinamenti federali. Caratteristica di questi organi è che la decisione viene emessa entro 4 mesi dalla ed è direttamente esecutiva. Questo organo svolge anche attività consultiva al CIO, alle Federazioni Internazionali, ai comitati olimpici e alle altre associazioni riconosciute dal CIO con esclusione delle Federazioni nazionali.

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

È stata introdotta nel 2008 e svolge funzioni giurisdizionali, consultive, regolamentari e organizzative. Per quanto riguarda le funzioni giurisdizionali è l'ultimo grado della giustizia sportiva. La corte esamina tutte le dispute che sono di rilevanza preminente nell'ordinamento che hanno ad oggetto diritti indisponibili o le parti non hanno delegato ad un arbitro.

Per le funzioni consultive emanano pareri non vincolanti agli organi sportivi che ne facciano richiesta. La corte è composta da 5 giuristi di chiara fama nominati dal consiglio nazionale del C.O.N.I.

T.N.A.S. TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO SPORTIVO

Istituito nel 2008 insieme all'alta corte va a sostituire la camera di conciliazione e arbitrato dello sport.

Presupposto per adire a quest'organo è avere esaurito tutti gli organi interni delle varie federazioni sportive. Nel procedimento è obbligatorio il tentativo di conciliazione. Procedere invece con il lodo quando si tratta di controversie rilevanti per l'ordinamento statale. Come si può notare le funzioni sono simili a quelle della camera di conciliazione. Sostanzialmente anche qui si rinvengono i problemi relativi alla composizione del tribunale. La legge cita che i membri devono essere scelti dall'Alta Corte, garantendo i caratteri d'indipendenza terzietà e autonomia. Ma non dimentichiamo che i giuristi di alta fama che fanno parte dell'Alta Corte sono si eletti dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. ma su proposta della Giunta quindi i caratteri citati non si sa fin quanto siano garantiti.